



8932/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto  

Disciplinare  
avvocati

R.G.N. 22404/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 8932

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. MARIO ADAMO - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Rep. CJ

Ud. 25/03/2014

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

*D'Agui*

sul ricorso 22404-2013 proposto da:

DG , elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato ROMANO  
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, per delega in  
calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2014  
182

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI X ,  
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO,  
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI  
CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 108/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE  
FORENSE, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO  
D'ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per  
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

*D'Alessandro*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. GD propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza del CNF che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo per essersi indebitamente appropriato – come accertato dal giudice penale con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - di oltre € 40.000 avute dalla Regione Campania quali benefici ex L.R. 11/1984 a propri assistiti, familiari di persone portatrici di handicap, ed inoltre per non aver comunicato all'ordine di appartenenza la variazione di domicilio professionale.

Nessuno degli intimati si è costituito.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della sanzione applicata.

Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, si duole della mancata adeguatezza della sanzione al caso concreto.

1.1.- I due motivi sono inammissibili. Queste Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità (Cass. SSUU n. 13791 del 2012), ove la motivazione sia – come nella specie – congrua, con riferimento alla "particolare gravità" dei fatti contestati, che avevano ad oggetto "somme non irrilevanti", ed al fatto che si tratti di "almeno due" episodi.



2.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo al regolamento delle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del DPR n. 115 del 2002, aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

## P Q M

la Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 25 marzo 2014.

Il Consigliere estensore

*Rob D'Alema*

Il Presidente

*M. B. B.*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Anna PANTALEO

*AP*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17 APR. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO

*AP*